

Titolo III: Licenze ed autorizzazioni

ART. 9: REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il rilascio dell'autorizzazione o licenza per l'esercizio del servizio pubblico non di linea (TAXI e N.C.C.) è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - essere iscritto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10.06.1996, n.28, nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sezione per cui si chiede la licenza o l'autorizzazione, così come disciplinato dall'art. 10 della medesima Legge Regionale. In caso di cittadini stranieri, in un qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi.
 - Avere la piena disponibilità giuridica del veicolo;
 - Avere, per quanto attiene al servizio N.C.C., la disponibilità di una rimessa nell'ambito del territorio comunale, da intendersi come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo in servizio;
 - Non essere, per quanto attiene al servizio Taxi ed al servizio N.C.C., titolare di licenza di TAXI. Tale requisito deve essere autocertificato;
 - Non essere, per quanto attiene al solo servizio N.C.C., titolare di altre autorizzazioni per N.C.C. tali da far superare, per effetto dell'autorizzazione richiesta, il limite stabilito al successivo art. 16 del presente Regolamento. Tale requisito deve essere autocertificato;
 - non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27.12.1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia);
 - non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti la nuova domanda, nell'ambito dello stesso Comune;
 - non essere incorso, nel quinquennio che precede la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
 - non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvo i casi di riabilitazione.
2. L'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 è obbligatoria anche per poter prestare l'attività di conducente del predetto servizio in assenza del titolare dell'autorizzazione, o in qualità di dipendente di una impresa autorizzata al servizio di N.C.C. o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. La stessa iscrizione nel ruolo sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, già accertati dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.6 della Legge n. 21/92.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

ART. 10: MODALITA' PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE

1. Le autorizzazioni e le licenze per l'esercizio del servizio pubblico non di linea sono assegnate dal Responsabile del 1° Settore (Servizi Amministrativi, Istituzionali, e per lo Sviluppo economico) a seguito di bando di concorso.
2. Il bando, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
3. I soggetti interessati potranno concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione o di una sola licenza.

ART. 11: CONTENUTI DEL BANDO

1. Il bando pubblico per l'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni deve prevedere:
 - il numero delle autorizzazioni e/o licenze da rilasciare;
 - i requisiti richiesti per ottenere l'assegnazione ed il rilascio delle autorizzazioni o delle licenze;
 - il termine per la presentazione delle domande, le modalità di inoltro delle stesse ed eventuali documenti da produrre;
 - l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di valutazione;
 - le modalità ed il termine entro cui deve essere presentata la domanda.

ART. 12: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda per la partecipazione all'assegnazione delle autorizzazioni o delle licenze deve essere redatta in carta resa legale, indirizzata al COMUNE DI NOVA SIRI – 1° SETTORE (SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, E PER LO SVILUPPO ECONOMICO), e dovrà contenere:
 - il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza, il titolo di studio conseguito, il codice fiscale, il domicilio presso il quale devono essere inviate le relative comunicazioni;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento;
 - la dichiarazione di non essere titolare di altra licenza di TAXI rilasciata dal Comune di NOVA SIRI (MT) o di altra autorizzazione di N.C.C. in difformità con quanto stabilito nel successivo art. 16 e rilasciata dalla medesima Amministrazione;
 - l'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea (art. 6 della Legge n.21/92) o autocertificazione;
 - documentazione di eventuali titoli di preferenza;
 - certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio (da presentare solo in caso di iscrizione nel ruolo camerale avvenuta in data antecedente mesi sei rispetto alla data di presentazione della domanda).

ART. 13: TITOLI DI VALUTAZIONE E DI PREFERENZA

1. La valutazione del punteggio relativamente ai titoli di preferenza dovrà essere assegnato così come di seguito specificato:
 - servizio di TAXI prestato per almeno 6 mesi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza o nella qualità di dipendente di un'impresa da N.C.C. per almeno 6 mesi: punti 0,50 a

semestre, fino ad un massimo di 5,00 punti. Le frazioni inferiori al semestre non verranno valutate;

- Veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap: punti 2,00;
- Non avere altre autorizzazioni per N.C.C.: punti 3,00;
- Figli a carico: punti 1,00 per ognuno di essi;
- Residenza nel Comune di NOVA SIRI da almeno 12 mesi: punti 3,00;
- Età non inferiore ad anni 40: punti 0,5;
- Conoscenza di una o più lingue straniere: 1,50 punti per ognuna delle lingue conosciute. La conoscenza della lingua va dimostrata con la presentazione di specifico attestato di una scuola od istituto legalmente riconosciuto e relativo alla partecipazione ad un corso di almeno 400 ore. Non sarà valutata la conoscenza di lingua straniera acquisita in un corso di studio di istruzione secondaria. In caso di laurea in lingua e letterature straniere o in altre discipline che prevedono esami di lingue e letterature straniere, sarà attribuito un punteggio di 1,50 punti per ognuno degli esami sostenuti in dette discipline.

2. A parità di punteggio sarà utilizzato il criterio della minore età (ex art. 2 – comma 9° - Legge n. 191/98).

ART. 14: ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI O DELLE LICENZE

1. La graduatoria di concorso è approvata con provvedimento Dirigenziale. La stessa graduatoria ha validità per la copertura dei soli posti banditi.
2. Il Responsabile del 1° Settore (Servizi Amministrativi, Istituzionali e per lo Sviluppo Economico), entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni o delle licenze. A tal fine ne dà una formale comunicazione agli interessati, che costituisce formale nulla-osta ai fini dell'eventuale collaudo del veicolo, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante:
 - la disponibilità giuridica del veicolo con le caratteristiche di cui al successivo art. 21 e, qualora abbia costituito titolo di valutazione per l'attribuzione di punteggio, la documentazione probatoria del fatto che il veicolo stesso sia appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap;
 - la disponibilità dell'autorimessa in locali conformi a quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente. La stessa autorimessa dovrà essere dotata di regolare attestato di idoneità sanitaria prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività;
 - la dichiarazione che si svolgerà esclusivamente l'attività prevista nell'art. 1, comma 2°, lettera b) della Legge 15.01.1992, n.21 nel caso di imprenditori privati;
 - la copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose compreso i terzi trasportati;
 - tutti gli ulteriori titoli di preferenza eventualmente dichiarati e che hanno dato luogo ad attribuzione di punteggio.
3. In caso di comprovati impedimenti dovuti a cause di forza maggiore il termine di 90 giorni potrà essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni.
4. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perderà il diritto all'assegnazione del titolo che passerà al soggetto che segue nella graduatoria.

5. Il titolare dell'autorizzazione o della licenza dovrà iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio dello stesso titolo autorizzatorio a pena di decadenza. In caso di comprovata necessità, detto termine potrà essere formalmente prorogato di ulteriori 60 giorni.

ART. 15: VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni e le licenze comunali di esercizio hanno validità a tempo indeterminato.
2. Le stesse licenze ed autorizzazioni sono sottoposte a controllo triennale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il controllo tuttavia può essere effettuato anche prima del termine indicato qualora se ne ravveda la necessità.
3. Rimane ferma la facoltà del Responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.

ART. 16: CUMULO

1. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio di TAXI, né il cumulo tra la licenza per l'esercizio di un TAXI e una autorizzazione per l'esercizio di N.C.C.
2. E' ammesso unicamente il cumulo di più autorizzazioni all'esercizio di N.C.C. fino ad un massimo del 30% delle autorizzazioni previste.

ART. 17: TRASFERIBILITA'

1. La licenza per l'esercizio del servizio di TAXI e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono, su domanda del titolare, trasferibili a persona designata dallo stesso purché quest'ultima risulti iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n.21 ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. A tal fine, occorre però che il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - risulti essere titolare di licenza od autorizzazione da non meno di 5 anni;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - sia divenuto in modo permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere comprovata dal titolare mediante presentazione di idonea documentazione, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche o comprovando l'avvenuto ritiro della patente.
3. Per esercitare la facoltà di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione o della licenza, fermo restando l'obbligo della immediata cessazione del servizio, dovrà consegnare al Comune il titolo autorizzatorio posseduto entro 1 mese dal verificarsi dell'evento e/o impedimento e richiedere nei successivi 2 mesi il trasferimento della titolarità del titolo. Lo stesso titolo resta, per tanto, congelato ai fini di nuove assegnazioni per il periodo di mesi 3 dal verificarsi dell'evento od impedimento di cui al comma 2, tranne che non intervenga rinuncia scritta del titolare dell'autorizzazione e/o della licenza.
4. Le licenze e le autorizzazioni possono essere trasferite, in caso di morte del titolare, entro il termine massimo di due anni dal verificarsi dell'evento:

- a) ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti richiesti ed iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21. Deve essere comunque comprovata la rinuncia degli altri eredi;
 - b) ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, su autorizzazione del Responsabile del 1° Settore (Servizi Amministrativi, Istituzionali, e per lo Sviluppo Economico), purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n.21 ed in possesso dei requisiti richiesti.
5. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
 6. Per esercitare la facoltà di cui al comma 4, gli eredi del titolare dell'autorizzazione o della licenza, fermo restando l'obbligo della immediata restituzione del titolo e della cessazione del servizio, dovranno - con nota indirizzata al Responsabile del 1° Settore (Servizi Amministrativi, Istituzionali, e per lo Sviluppo Economico) del Comune di Nova Siri - formalizzare volontà in tal senso entro il termine massimo di mesi 6 (sei) dal verificarsi dell'evento. Espletate le procedure di cui innanzi, lo stesso titolo resta, per tanto, congelato ai fini di nuove assegnazioni per l'ulteriore periodo di mesi 18 (diciotto), tranne che da parte degli eredi non provenga rinuncia scritta.
 7. Ai sensi dell'art. 9, comma 3°, della Legge 15.01.1992, n. 21, il titolare ovvero, in caso di morte, gli eredi del titolare che abbiano trasferito ad altri la licenza o l'autorizzazione non possono concorrere ad altre assegnazioni, né possono trasferirne ancora ad altri se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.
 8. Qualora il trasferimento del titolo autorizzatorio non comporti la cessione del veicolo, il trasferente deve dimostrare entro 60 gg. di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio provinciale M.C.T.C.
 9. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per la fornitura di servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.
 10. In caso di assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. o di licenza per l'esercizio del servizio di TAXI in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro 120 giorni dal rilascio del titolo. Tale termine potrà essere formalmente prorogato per altri 180 giorni con apposito provvedimento del Responsabile del 1° Settore (Servizi Amministrativi, Istituzionali, e per lo Sviluppo Economico) e solo in caso di comprovata necessità.

ART. 18: SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenze per l'esercizio del servizio TAXI possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti previsti, nei seguenti casi:
 - per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - per chiamata alle armi;
 - per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi per anno solare;
 - per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - nel caso di incarichi sindacali a tempo pieno o incarichi pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare della licenza, subentrati mortis causa nella titolarità, possono farsi sostituire alla guida, sino al raggiungimento della maggiore età, da persone regolarmente iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti previsti.
3. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari o di dipendenti, sempre che gli stessi siano iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di TAXI possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della sola collaborazione di familiari, sempre che gli stessi siano iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21.
5. Ogni sostituzione e/o collaborazione deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del 1° Settore (Servizi Amministrativi, Istituzionali, e per lo Sviluppo economico).

ART. 19: RESPONSABILITA' DEL TITOLARE

1. Ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione o della licenza, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.